



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per le Relazioni Sindacali

N. 555/RS/
Rif. n. 104/SN del 9.02.2021
Seg.

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Congedo straordinario – aspettativa per malattia. Effetti della decorrenza della certificazione medica prodotta nella giornata prestabilita per la fruizione del riposo settimanale o giorno libero.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FSP POLIZIA DI STATO-
ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-CONSAP-M.P.

ROMA

Con riferimento alla nota in epigrafe, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di stato ha evidenziato che le certificazioni mediche sono destinate a comprovare una situazione di fatto, vengono rilasciate a seguito di apposita visita, devono contenere alcuni requisiti secondo le regole generali di ogni certificato: generalità del paziente, generalità del medico (identificabile da un timbro o da un'intestazione), luogo e data del rilascio e firma del medico. A questi requisiti devono essere aggiunte, affinché il certificato sia valido ai fini del congedo per malattia, sia la diagnosi che la prognosi.

Pertanto, dal punto di vista medico-legale il certificato decorre dalla data di emissione come, peraltro, è esplicitato nella circolare della Direzione centrale di sanità n. 850/A del 3 novembre 2006, avente ad oggetto "*Certificazioni di malattia e di temporanea inidoneità al servizio. Verifiche e adempimenti da parte dei sanitari della Polizia di Stato*", nella parte in cui precisa che "...l'inizio reale della malattia... non potrà che essere identificabile con la data di rilascio del certificato medico, salvo casi particolari ed eccezionali, e comunque non antecedenti di 48 ore alla data di rilascio del certificato".

Le uniche eccezioni a tale regola generale sono contenute nella circolare di questo Ufficio n. 557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009, al capitolo intitolato "Congedi straordinari e aspettativa", e riguardano:

- il caso in cui la malattia del dipendente insorga successivamente all'avvenuto completamento dell'orario di servizio giornaliero. In questo caso andrà scorporata, dal computo dei giorni di prognosi indicati nel certificato medico, la giornata lavorativa effettivamente espletata, non essendo possibile considerare la stessa come giorno di congedo straordinario ovvero di aspettativa per malattia, con le conseguenti implicazioni di ordine giuridico ed economico;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per le Relazioni Sindacali

- il caso in cui la malattia del dipendente coincida con giorni di festività consecutive. In tale evenienza, possono ritenersi validi i certificati rilasciati il primo giorno utile lavorativo, sempre che rechino l'indicazione della data dalla quale il dipendente riferisce di essere ammalato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis